

Codice DB1100

D.D. 21 febbraio 2011, n. 139

L.R. 70/96. Approvazione di uno schema di accordo per lo svolgimento di una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino - Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali (DIVAPRA) - per l'attuazione del progetto "Mammiferi introdotti in Piemonte e valutazione dei possibili impatti su attività economiche e biodiversità".

Vista la L.R. 70/96 ed in particolare l'articolo 3 che al comma 1 recita: "La Regione, avvalendosi della collaborazione della scuola, dell'Università, di musei naturalistici, degli Enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, nonché di associazioni culturali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela" ed al comma 2: "La Giunta regionale provvede alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale".

Visti inoltre i primi due commi dell'articolo 26 della già citata L.R. 70/96 che recitano: "La Giunta regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agroforestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'INFS, dell'Università degli Studi, dei servizi tecnico-ispettivi delle Province, di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza."

Considerato che il successivo articolo 27 affida la realizzazione delle attività di cui all'articolo 26, all'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Considerato che in Piemonte sono presenti 8 specie di mammiferi alloctoni per i quali sono conosciuti, o ipotizzabili, impatti sulla biodiversità e le attività antropiche.

Visto che le specie introdotte sono una delle maggiori minacce alla biodiversità e i loro impatti sugli ecosistemi locali comprendono:

- competizione con organismi autoctoni per il cibo e l'habitat;
- predazione su specie native;
- cambiamenti strutturali degli ecosistemi;
- ibridazione con specie autoctone;
- tossicità diretta;
- le specie introdotte possono costituire inoltre veicolo di parassiti e patogeni.

Preso atto che le specie introdotte sono responsabili di un impatto sulle attività antropiche a livello europeo quantificabile in almeno 12 miliardi di euro l'anno.

Tenuto conto che Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno sottolineato la necessità di una strategia comunitaria per le specie introdotte, basata su un'efficace sistema di prevenzione e una puntuale valutazione dei rischi.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte intende promuovere un progetto conoscitivo sullo status, la distribuzione e i possibili impatti sulla biodiversità e le attività umane, incluse colture agricole specializzate, di alcuni mammiferi introdotti in Piemonte;
- per la realizzazione di questo progetto sono necessarie specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale della Direzione Agricoltura;
- il DIVAPRA è riconosciuto come un soggetto dotato di conoscenze scientifiche e competenze adeguate per quanto riguarda le dinamiche della biodiversità e della fauna selvatica in generale e la gestione delle specie introdotte in particolare. La competenza del Dipartimento sul problema specifico dei mammiferi introdotti e le sue possibili interazioni con altre specie, ambienti e attività umane è dimostrata dalle numerose pubblicazioni prodotte sull'argomento negli ultimi venti anni.

Vista la Legge 241/1990 art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Dato atto che è possibile definire un accordo di collaborazione tra enti pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse, e tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislative per la qualità della Normazione, nota 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).

Visto il progetto triennale "Mammiferi introdotti in Piemonte e valutazione dei possibili impatti su attività economiche e biodiversità", trasmesso dal DIVAPRA con nota n. 3679/DB1100 del 14 febbraio 2011, agli atti della Direzione Agricoltura.

Ritenuto che il progetto triennale "Mammiferi introdotti in Piemonte e valutazione dei possibili impatti su attività economiche e biodiversità" condiviso con il DIVAPRA risponde alle esigenze della Direzione Agricoltura e per questa ragione è finanziabile con le risorse stanziare in competenza sul bilancio di previsione per l'anno 2011 e in anni successivi (2012, 2013).

Rilevato pertanto la necessità di formalizzare tale collaborazione mediante la stipulazione di un accordo tra la Regione Piemonte e il DIVAPRA per la realizzazione di un progetto triennale "Mammiferi introdotti in Piemonte e valutazione dei possibili impatti su attività economiche e biodiversità", allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrale e sostanziale.

Preso atto che con la deliberazione n. 17-1443 del 28/01/2011 la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare (ass. n. 100326) le risorse finanziarie a favore della Direzione Agricoltura DB1100.

Accertato che il progetto nel suo complesso avrà un costo di 58.000 euro/anno per tre anni (totale 174.000 euro) e che il contributo regionale sarà di 49.000 euro/anno per tre anni, per un totale 147.000 euro, si rimanda a successive determinazioni della Direzione Agricoltura il perfezionamento dei singoli impegni annuali a partire dal 2011 e 2012, 2013, sul capitolo 176300 dell'UPB DB11011, con riferimento alle disponibilità dei rispettivi esercizi finanziari.

Tutto ciò premesso.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

Vista la Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996;

Vista la Legge regionale n. 6 del 25 gennaio 1988;
Vista la Legge regionale n. 7 dell'11 aprile 2001;
Vista la legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010
Vista la legge regionale n. 15 del 1 giugno 2010;
Vista la Legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010;
Vista la DGR n. 3-13050 del 19.01.2010;
Vista la DGR n. 19-201 del 21.06.10;
Vista la DGR n. 19-338 del 19.07.10;
Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010;
Vista la D.G.R. n. 48-831 del 15/10/2010

determina

- di approvare lo schema di accordo per lo svolgimento di una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino – Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali (DIVAPRA) – per l'attuazione del progetto “Mammiferi introdotti in Piemonte e valutazione dei possibili impatti su attività economiche e biodiversità”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- di stabilire che il succitato accordo tra la Regione Piemonte e il DIVAPRA ha durata di anni tre a partire dalla data della sua stipulazione;
- di rimandare a successive determinazioni della Direzione Agricoltura l'approvazione del progetto ed il perfezionamento dei singoli impegni annuali a partire dal 2011, 2012 e 2013, sul capitolo 176300 dell'UPB DB11011, previa verifica delle disponibilità dei rispettivi esercizi finanziari.

La presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli